



**STUDIO NOTARILE
PAPI - PARISELLA**

VIA F. CANCELLIERI, 2
- 00193 ROMA -

VIA ALDO MORO, 262
- 03100 FROSINONE -

REPERTORIO N. 8173

RACCOLTA N. 5570

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL "TELEFONO
ROSA" - CENTRO DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLA
DONNA – APS”
R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese di marzo, alle ore sedici.

(11 marzo 2025 h. 16:00)

In Roma, Viale Mazzini n. 73.

Su richiesta

dell’**“ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL "TELEFONO ROSA" - CENTRO DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLA DONNA – APS”**, ente senza scopo di lucro (già iscritto, sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA - Centro di Orientamento per i diritti della Donna” al Registro delle Persone Giuridiche di Roma dal 27.11.2006 con il numero 462/2006), con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 73, codice fiscale n. 96169350582, iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, Sezione A, con determina n. G17857 del 15 dicembre 2022.

Io sottoscritto Avv. Arnaldo Parisella, Notaio in Frosinone, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Frosinone, mi sono trovato per assistere elevandone verbale ove sopra all'assemblea dell'Associazione richiedente, convocata in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione modifica dello Statuto sociale della Associazione Nazionale Volontarie del "TELEFONO ROSA" - Centro di Orientamento per i Diritti della Donna;
- importo quote sociali 2025;
- varie ed eventuali.

È COMPARSA

l’Avv. **FAIETA Antonella**, nata a Pescara il 28 agosto 1961, codice fiscale FTA NNL 61M68 G482I domiciliata per la carica nella sede di cui in appresso, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio bensì quale Presidente dell’Associazione.

Detta Comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea delle socie di detta Associazione, ed assunta la Presidenza della stessa ai sensi del vigente statuto, e comunque su unanime designazione degli intervenuti,

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, nei modi di legge e statuto, con avviso di convocazione del 28 febbraio 2025;
- che l’Assemblea, chiamata in prima convocazione il giorno 10 marzo 2025 alle ore 7:00, è andata deserta, e la stessa è riunita in questo luogo giorno ed ora in seconda convocazione;
- che le socie sono state informate della possibilità di partecipare alla riunione tramite collegamento in videoconferenza, previa richiesta e ricezione di apposito link, mediante l'uso della piattaforma "Microsoft Teams" e whatsapp;

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
FROSINONE
12 marzo 2025
N. 1943
SERIE 1T

- che risultano intervenute - in presenza o tramite le modalità da ultimo descritte - in proprio o tramite deleghe, che la Presidente dichiara conformi alle norme di legge e che vengono conservate negli atti dell'Associazione, numero quarantasette socie delle cinquantacinque aventi diritto di voto, così come risulta anche dal foglio presenze che, contenente l'indicazione per ciascuna partecipante delle modalità di intervento, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente l'intero **Consiglio Direttivo** nelle persone di: sé medesima, quale Presidente, e delle Consigliere Francesca Romani nata a Roma il 5 dicembre 1963 codice fiscale RMN FNC 63T45 H501G quale Vicepresidente; Laura Palma nata a Roma il 6 novembre 1942 codice fiscale PLML-RA42S46H501J; Angiolina Picchi nata a Bagnara Calabra (RG) il 26 maggio 1946 codice fiscale PCC NLN 46E66 A552E; Maria Gabriella Carnieri nata a Roma il 25 marzo 1942 codice fiscale CRN MGB 42C65 H501V; Adriana Centofanti nata a Trieste il 30 marzo 1943 codice fiscale CNT DRN 43C70 L424I; Silvia Cigoli, nata a Lacchiarella (MI) l'11 settembre 1946, codice fiscale CGL SLV 46P51 E395K;

- che è presente l'Organo di Controllo, in persona del Dott. Sandro Macchioni;

- che il collegamento in videoconferenza di cui si avvalgono le socie rispetta i criteri di trasparenza e tracciabilità prefissati e consente di identificare con certezza le partecipanti;

- che si è accertata della identità degli intervenuti e della legittimazione delle associate all'esercizio del diritto di voto;

- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita e può discutere e deliberare sull'ordine del giorno suindicato, nel rispetto delle maggioranze previste dallo statuto.

Aperta l'adunanza la Presidente, dopo aver rivolto un saluto e ringraziamento a tutti i partecipanti, inizia a trattare il primo punto all'ordine del giorno ed espone all'Assemblea le ragioni di fatto e di diritto che suggeriscono di modificare lo statuto sociale al fine di rendere lo stesso più coerente nelle sue previsioni interne, e più rispondente alle modalità di svolgimento dell'attività associativa così come ormai delineatasi a seguito di tre anni dalla trasmigrazione della stessa nel RUNTS.

A tal riguardo, la Presidente illustra le modifiche risultanti dal nuovo testo dello Statuto che viene sottoposto all'approvazione di questa Assemblea. Precisa, infine, che dal momento che nel nuovo statuto l'organo del Comitato delle Garanti è previsto come facoltativo, riterrebbe opportuno che l'assemblea chiarisse espressamente che lo stesso, già in essere, permarrà in funzione sino a scadenza naturale del mandato, il tutto per evitare dubbi e per dare coerenza e continuità con l'operato sinora svolto.

La Presidente passa, quindi, a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, e propone di mantenere la quota annuale in Euro 20,00 (venti).

E l'Assemblea, con voto espresso nominalmente, come attestato dalla Presidente, e precisamente:

contrarie: nessuna

astenute: nessuna

favorevoli: tutte

DELIBERA

I)

di approvare il nuovo testo di Statuto associativo che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

II)

di dare atto e confermare che l'organo del Comitato delle Garanti attualmente in essere continuerà a svolgere la propria funzione sino a normale scadenza del mandato già conferito

III)

di stabilire la quota associativa per l'anno 2025 in Euro 20,00 (venti)

IV)

di dare mandato alla Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione di compiere ogni formalità conseguente alle modifiche deliberate ed in particolare di compiere ogni attività utile o necessaria per ottenere, tramite il Notaio che riceve questo verbale, l'iscrizione delle modifiche approvate nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, con facoltà altresì di provvedere ad eventuali rettifiche del testo e dei documenti allegati, ove richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore diciassette e minuti trentaquattro, coincidente con l'orario di sottoscrizione del presente atto.

La Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho formato il presente atto del quale, in Assemblea, ho dato lettura alla Comparente che da me personalmente interpellata lo ha in tutto confermato.

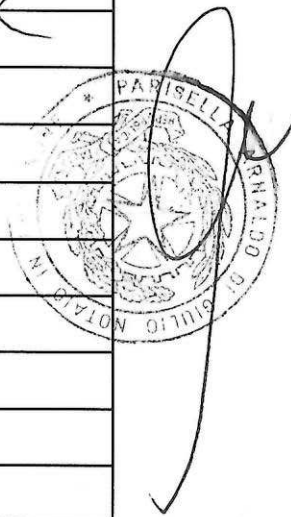
Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa otto pagine compresa la presente fin qui di fogli due.

F.TO: ANTONELLA FAIETA

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

Presenze Assemblea 11 Marzo 2025

NOME	COGNOME	FIRMA
ADRIANA	CENTOFANTI	<i>A. Centofanti</i>
ALESSANDRA	BASILE	
ALESSANDRA	LAPADURA	<i>de remoto</i>
ANGELA	PICCHI	
ANNA MARIA	CRESCENZI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
ANNARITA	ANTONIANI	
ANNA RITA	TORRE	<i>per delega Oreste Picchi</i>
ANTONELLA	CAMMARATA	
ANTONELLA	FAIETA	<i>per delega Oreste Picchi</i>
ANTONIETTA	ALVANO	<i>per delega Oreste Picchi</i>
ANTONIETTA	DALLA NAVE	<i>per delega Oreste Picchi</i>
CHIARA	PACIFICI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
CINZIA	PORTA	<i>per delega Oreste Picchi</i>
CLAUDIA	MARROCCU	<i>de remoto</i>
CONCETTA	ROSA	<i>per delega Oreste Picchi</i>
DONATELLA	OREFICE	
EMILIA	BELLUCCI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
FENESIA	CALLUSO	
FRANCESCA	ROMANI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
FRANCESCA ROMANA	GRAZIANI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
FRANCESCA	SAMBATARO	<i>per delega Oreste Picchi</i>
GIUSEPPINA	CRENI	<i>de remoto</i>
IDA	GIUFFRIDA	<i>per delega Oreste Picchi</i>
LAURA	DI CECCO	<i>per delega Oreste Picchi</i>
LAURA	PALMA VASSALLI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
LUCIANA	DI GIAMBERNARDINO	
LUCIANA	GASBARRI	
LUIGINA	FONTANA	<i>per delega Oreste Picchi</i>
MARIA	CIANCHI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
MARIA GABRIELLA	CARNIERI	<i>per delega Oreste Picchi</i>
MARIA GIOVANNA	IANNICELLI	<i>per delega Oreste Picchi</i>



Handwritten signature in red ink.

MARIA GRAZIA	FARDELLI	Falchetti Maria
MARIANICOLA	VILLANI	Falchetti Maria
MARIA PASQUINA	FALCETTI	Falchetti Maria
MARIA ROSA	LORA	Maria Rosa Lora
MARIA ROSARIA	ROMANO	Rosario O. Romano
MARIA SAVERIA	GILARDINI MONTANI	da remato
MARIA TERESA	PERROTTI	Utfler
MARIA TERESA	ROMANO	Rosario Maria Romano
MARIA TERESA	SILERI	Maria Falchetti
MARINA	LOBALZO	Maria Donato
MONICA	TUCCI	in delega come la prima
NADIA	TREMOLANTI	per delega come la prima
PAOLA	RESTAINO	
PAOLA	SANTAMARIA	Silvia
PAOLA	SPILLA	
PATRIZIA	CONTRI	Falchetti Maria
PATRIZIA	COLLETTI	100%
SABRINA	BENINCASA	
SILVIA	CIGOLI	Silvia Cigli
SIMONA	CARDACIOTTO	
STEFANIA	ORECCHIO	Silvia
SUSANNA	DE LUCA	da remato
YLENIA	DE ANGELIS	

ROBERTA
Fenucci

DELEGA
EMILIA FENUCCI

LOREDANA
BENVENUTO

DELEGA
EMILIA FENUCCI

Silvia
Silvia

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE DEL "TELEFONO
ROSA" - CENTRO DI ORIENTAMENTO PER I DIRITTI DELLA
DONNA - APS

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Associazione si denomina come segue:

Associazione Nazionale Volontarie del "TELEFONO ROSA" - Centro di Orientamento per i Diritti della Donna - APS che potrà operare anche sotto la sigla abbreviata **"TELEFONO ROSA APS"**.

L'Associazione è dotata di personalità giuridica.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in appresso anche D.lgs. n. 117/2017 o Codice del Terzo Settore) nonché alle normative, anche future, che disciplinano e disciplineranno gli Enti del "Terzo Settore.

L'Associazione si configura quale Ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale Associazione di Promozione Sociale (APS).

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.

Lo statuto vincola alla sua osservanza le aderenti dell'Associazione.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Roma e potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, uffici, rappresentanze e delegazioni dell'associazione in Italia ed all'estero.

La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SCOPI E FINALITA' ISTITUZIONALI

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e dell'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui in appresso.

3. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui infra l'Associazione svolge, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle associate, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1, lettere a), d), g), i), l), r), v), w) e z) del D.lgs. n. 117/2017. In particolare l'Associazione, nello

svolgere le sopra indicate attività di interesse generale, si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) promuovere e realizzare iniziative per combattere la violenza sulle donne, oltre che sui bambini, sugli adolescenti, sugli anziani e sulle anziane, sulla parte debole della nostra società ed istituire in particolare un patto operativo tra donne che si oppongono alla violenza sessuale, fisica, psicologica, morale, patrimoniale di cui spesso le donne sono vittime all'interno ed all'esterno delle proprie case; promuovere azioni affinché vengano riconosciuti come imprescindibili i diritti enunciati e le azioni suggerite dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell'11.5.2011 recepita dallo Stato italiano in data 19.6.2013); adoperarsi in ogni modo per ottenere il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della citata Convenzione ed in particolare raggiungere l'eliminazione delle discriminazioni fondate sul genere; combattere la pratica degli atti persecutori, meglio conosciuti come attività di stalking;
- b) perseguire la finalità di offrire alle vittime di violenza, gratuitamente, consulenza legale, sostegno psicologico, assistenza sociale, ed aiutare le donne a ricreare condizioni di vita autonoma e serena; dare supporto alle ed ai minori vittime di violenza; gestire nelle case rifugio l'ospitalità per le donne vittime ed i loro figli;
- c) intervenire, quale ente rappresentativo degli interessi lesi dal reato e titolare del relativo diritto soggettivo, costituendosi parte civile in proprio e/o ad adiuvandum, nei processi penali per fatti di femminicidio, violenza fisica, psicologica, sessuale, discriminazione, stalking, attuati nei confronti delle donne, oltre che delle e degli adolescenti, delle e dei bambini, degli anziani e delle anziane; agire in giudizio contro ogni tipo di violenza per la tutela dei diritti delle donne e contro ogni forma di abuso e discriminazione sulle donne e sui minori;
- d) ottenere, gestire ed implementare fondi e donazioni, stipulare convenzioni per specifiche prestazioni di attività, anche attraverso l'esercizio di attività economiche allo scopo di utilizzare le risorse ottenute per sviluppare e perseguire gli scopi statutari. Ottenere, su mandato delle Istituzioni, di privati, fondazioni o altre realtà organizzate, di qualsivoglia nomen iuris, finanziamenti da finalizzare agli scopi statutari;
- e) sollecitare, sulla base delle conoscenze acquisite, le Istituzioni ed i mezzi d'informazione ad intervenire affinché le vittime vengano difese e si sviluppi e diffonda la cultura della non violenza;
- f) avvalersi, in generale, di tutti gli strumenti processuali ed amministrativi messi a disposizione dall'ordinamento per partecipare a momenti decisionali aventi ad oggetto interessi tutelati dall'Associazione; elaborare studi, promuovere convegni, corsi di formazione, interventi nelle scuole e quanto altro concorra a rimuovere le cause della violenza sulle donne, oltre che sulle e sugli

adolescenti, sulle e sui bambini, sugli anziani, sulle anziane e sulla parte più debole della società;

g) promuovere, organizzare, coordinare attività di formazione ed aggiornamento, come Ente formatore, in strutture pubbliche o private;

h) divulgare le iniziative promosse dall'Associazione e quanto di volta in volta verrà da essa sviluppato, con tutti i mezzi di comunicazione possibili, da quello cartaceo ai magazine e siti internet, sia propri che di terzi, che decideranno di ospitare queste informazioni;

i) allacciare rapporti con le Istituzioni, con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni per raggiungere obiettivi che, man mano, l'Associazione si proporrà. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione può anche costituire e partecipare in associazioni, fondazioni, Enti pubblici a carattere associativo o realtà organizzate di qualsivoglia nomen iuris che hanno come scopo attività affini, almeno in parte, a quelle della Associazione;

l) dare impulso e sostegno ad attività di prevenzione, innovazione e sperimentazione contro la violenza in campo educativo e formativo;

m) agire in giudizio o promuovere il tentativo di conciliazione per il riconoscimento della sussistenza di un comportamento discriminatorio diretto o indiretto, a causa della razza o dell'origine etnica, posto in essere da aziende private e da amministrazioni pubbliche in danno di persone di altra razza o etnia e ciò ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9.7.2003 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni;

n) agire ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9.7.2003 n. 215 qualora, nei casi di discriminazione collettiva, non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione;

o) creare e gestire "Case Rifugio" e Centri Antiviolenza (CAV); centri di informazione e di Cultura di genere che abbiano il compito di aiutare le donne vittime, in difficoltà, anche con i loro figli minori;

p) sviluppare ogni altra attività o iniziativa comunque attinente alle finalità sopra indicate;

q) collaborare con le istituzioni ed Enti pubblici e privati o con società, per il raggiungimento dei fini associativi, anche partecipando a bandi ed avvisi e formulando offerte per la concessione di finanziamenti, per la gestione di determinati servizi, purché contemplati tra le attività dell'Associazione, allo scopo di garantirne al meglio i più efficaci risultati vincolando ogni eventuale provento al raggiungimento degli obiettivi statuari;

r) intraprendere, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 286/1998, attività a favore delle straniere e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti in Italia;

s) diffondere ogni informazione utile al positivo inserimento delle straniere e degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di

integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

t) favorire la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose delle straniere e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia, anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche ed universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine delle/gli straniere/i residenti in Italia o provenienti da essi;

u) realizzare convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 286/1998 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di straniere e stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatrici e mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e le straniere e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;

v) organizzare corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con straniere e stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

3. Nel perseguimento delle suddette attività l'Associazione ha come scopo preminente il contrasto ai fenomeni di violenza e discriminazione e la promozione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ed indipendentemente dal sesso e dall'identità di genere.

4. L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui sopra, svolge ogni attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione e proponendosi quale soggetto in grado di gestire eventuali compiti di interesse pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

6. È in ogni caso vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle principali, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – ATTIVITA' DIVERSE E DI RACCOLTA FONDI

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché

secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti il decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 e successive modifiche e o integrazioni.

Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, sarà documentato a cura dell'organo di amministrazione nella relazione di missione.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

Fra le attività diverse di cui sopra rientreranno, a titolo esemplificativo, attività di natura commerciale per autofinanziamento, ivi comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, la stipula di mutui e la concessione di pegni o ipoteche relativamente ai beni dell'Ente, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere anche attività di raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'associazione potrà fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.

ART. 5 - ASSOCIATE

Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto e dai regolamenti emanati, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associate le fondatrici dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammesse a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il numero delle associate è illimitato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta della richiedente che dovrà specificare le proprie complete generalità. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro delle associate.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessata la quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può

chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

All'atto dell'ammissione l'associata si impegna al versamento della quota annuale nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria dei soci, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura della socia temporanea.

La qualità di associata non è trasmissibile.

La quota annuale a carico delle associate non è trasmissibile e non è rivalutabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. L'associata che abbia receduto, sia stata esclusa o che comunque abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Chi intende recedere in qualsiasi momento dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE

Tutte le associate hanno gli stessi diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere elette alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza dell'Associazione.

Tutte le associate hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti associativi, le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali ed eventuali contributi nell'ammontare deliberato dall'Assemblea.

Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri sociali dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Le associate sono tenute al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro delle socie e possono, inoltre, essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

Il comportamento delle associate all'interno ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

La qualità di associata si perde per:

- decesso;
- recesso: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- esclusione: qualora si verifichi almeno una delle seguenti cause: per morosità, decorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa; ovvero nel caso in cui l'associata compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi; tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione; non partecipi attivamente alla vita associativa; risulti ripetutamente assente alle riunioni dell'assemblea degli associati; o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentita l'associata interessata, se richiesto dalla stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o tramite P.E.C. all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni al Comitato delle Garanti. In tal caso il Presidente del Comitato delle Garanti deve provvedere alla convocazione dell'organismo entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e deve esprimersi entro trenta giorni dalla data della riunione.

ART. 7 - VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo rimborso delle spese se documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. E' vietato in ogni caso il rimborso a forfait.

Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di cui all'art. 17 comma 4 del D.lgs. n. 117/2017 e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto

di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del D.lgs. 117/2017 non si considera volontario l'associato che ricopra la funzione di Presidente ovvero funzioni all'interno del Consiglio Direttivo e neppure l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Presidente
- d) l'Organo di Controllo

È previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, specificamente e direttamente inerenti all'esercizio delle stesse cariche e funzioni se idoneamente documentate.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dell'associazione è composta da tutte le associate.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente mediante comunicazione scritta ai soci a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al recapito di posta elettronica o al domicilio risultante dal libro dei soci. La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di dieci giorni di cui sopra.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può eventualmente indicare una seconda convocazione fissata anche per lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o, in caso di impedimento, dalla Vice-Presidente.

La Presidente nomina un Segretario, anche non associata, che con la stessa sottoscrive il verbale dell'Assemblea.

L'assemblea si potrà svolgere anche in più luoghi mediante mezzi di telecomunicazione (collegamento audio e/o video) che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il voto si potrà esprimere anche solo mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (voto per corrispondenza o a mezzo posta elettronica).

La Presidente regola la discussione e le votazioni.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Le Assemblee sono convocate quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, ovvero quando lo richieda almeno un terzo delle Associate, per mezzo di posta elettronica o lettera raccomandata, con

l'ordine del giorno, spediti almeno dieci giorni prima a tutte le Associate.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti o rappresentati almeno due terzi delle Associate ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle adottate dall'Assemblea in forma straordinaria che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi delle Associate.

Sono fatte salve diverse maggioranze prescritte dalla legge o da questo statuto.

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
- nominare il Consiglio Direttivo previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nominare il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- nominare, fissandone il compenso ove consentito dalla legge, e revocare per giusta causa, i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare, entro il 31 maggio dell'anno successivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutte le associate iscritte da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, in regola con il versamento della quota sociale dovuta all'Associazione.

Le Socie hanno diritto ad un voto; esse possono farsi rappresentare da altre Socie con delega scritta, ma ogni Socia non può essere portatrice di più di tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori né a componenti di organi di controllo o dipendenti dell'Associazione.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e la titolarità del diritto di voto delle Associate.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti nominati dall'Assemblea ordinaria delle associate e tutti scelti tra le associate.

2. Le Consiglieri durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

Se, per qualunque motivo vengono a decadere uno o più componenti del Consiglio Direttivo, ma rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo, i componenti rimasti, provvederanno alla sostituzione nominando al loro posto coloro che, nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. Le Consiglieri così subentrate rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermate, esse rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero delle non elette, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. Le Consiglieri così subentrate rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea le Consiglieri cooptate non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la Presidente o, in subordine, la Vice-Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente, quando lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, mediante avviso spedito con lettera raccomandata o posta elettronica che deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in sua assenza, dalla Vicepresidente; in assenza di entrambe, è presieduto da altre Consiglieri individuate tra le presenti.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza delle consigliere che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta delle presenti, a voto palese.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito libro e devono essere sottoscritti dalla Presidente e dal Segretario che viene nominato, di volta in volta, dal Consiglio stesso.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio d'esercizio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, nel caso in cui la redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente e il Vicepresidente;
- e) ove lo ritengo opportuno, proporre all'Assemblea ordinaria delle associate la nomina di un Presidente onorario, illustrandone le motivazioni;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle associate;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 12 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo ambito:

- a) la Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione;
- b) la Vice Presidente.

La Presidente (ed in caso di sua assenza o impedimento la Vice Presidente) è il legale rappresentante dell'Associazione.

La Presidente, in particolare:

- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- vigila sulle esecuzioni delle relative delibere e sull'andamento dell'attività dell'associazione;
- assume, in caso di improrogabile urgenza, le determinazioni che giudichi indispensabili, sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza del Consiglio Direttivo.

La Vice Presidente subentra nelle funzioni della Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 13 – PRESIDENTE ONORARIO

È facoltà del Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea ordinaria delle associate la nomina quale Presidente onorario dell'Associazione di una sua associata, anche non componente del Consiglio Direttivo, che si sia distinta per l'impegno e la dedizione nella promozione e nel perseguimento degli scopi propri dell'Associazione. La nomina di Presidente onorario non ha limitazioni di tempo e non implica il coinvolgimento nella gestione dell'Associazione.

La carica di Presidente onorario si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 5 del presente Statuto.

ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale, secondo quanto deciso dagli associati al momento della nomina: i membri dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8.6.2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo presenta una relazione annuale di controllo all'assemblea.

Se l'organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - COMITATO DELLE GARANTI

1. Può essere istituito da parte dell'Assemblea un Comitato delle Garanti che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti una o più associate, giudica sui provvedimenti di esclusione delle associate e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Comitato è composto da 3 tre a 5 (cinque) componenti eletti dall'Assemblea tra le associate che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I componenti durano in carica cinque esercizi e sono rieleggibili.

3. Il Comitato elegge al suo interno una Coordinatrice che convoca e presiede i lavori del comitato. In assenza della Coordinatrice, il Comitato è presieduto dalla componente più anziana.

Il Comitato delle Garanti è convocato dalla Coordinatrice e si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associate o di un'associata interessato alla vertenza.

Le riunioni del Comitato sono valide purché sia presente la maggioranza delle suo componenti e possono essere effettuate in videoconferenza con le stesse regole fissate per l'Assemblea.

ART. 16 - COMITATI TECNICI

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea delle associate, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano le associate o esperti anche non aderenti all'Associazione, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio

stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 17 – CONFLITTO DI INTERESSI

Ogni Associata deve dare immediata notizia al Consiglio Direttivo qualora, nell'ambito dell'esercizio della propria attività professionale e sempre che le questioni trattate siano connesse con la violenza contro le donne, abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello dell'Associazione o di utenti dell'Associazione.

ART. 18 – PATRIMONIO – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi e liberalità delle associate, di terzi e di enti pubblici o privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali dalle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) il "5 PER MILLE" automaticamente riconosciuto dallo Stato viste le caratteristiche dell'Associazione;
- g) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le singole socie non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che, per legge, statuto o regolamento, abbiano la medesima natura ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di interesse generale.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 19 – BILANCI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, co. 2 del Codice del Terzo Settore; può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e dell'eventuale bilancio preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività svolta dall'Associazione come per legge nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente. Una volta approvati i bilanci devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto della vigente normativa di legge.

ART. 20 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- registro dei volontari, tenuto anche in modalità elettronica, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali comitati associativi, tenuti a cura dell'organismo cui si riferiscono.

ART. 21 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'Associazione si potrà sciogliere per impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, col voto favorevole di almeno tre quarti delle socie, dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del

D.lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 22 – RINVIO

Per quanto non previsto da questo Statuto si fa riferimento al codice civile, alle leggi vigenti in materia di associazioni riconosciute e di Enti del Terzo Settore e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile. -

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

F.TO: ANTONELLA FAIETA

ARNALDO PARISELLA NOTAIO

Copia , su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei atti ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Frosinone, 12 marzo 2025



Firmato digitalmente da ARNALDO PARISELLA

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI

FROSINONE:80007420609